

## PILLOLE FISCALI / LEGGE DI STABILITÀ 2015 10/02/2015



### Francesco Paolo Cirillo

Professore a contratto Università degli Studi di Napoli "Parthenope"  
Dottore Commercialista  
Revisore Legale  
Mediatore Abilitato

È stata pubblicata sul supplemento ordinario n. 99 della Gazzetta Ufficiale n. 300 del 29/12/2014, la **Legge di Stabilità 2015**, n. 190 del 23/12/2014.

Anche quest'anno la Legge di Stabilità è composta da un unico articolo ma formato da ben 735 commi.

Ovviamente molteplici sono le novità contenute in essa, ma focalizziamo solo quelle pertinenti in ambito Sanitario/Professionale, e cioè:

- ✓ Sgravi per la famosa "IRAP" (comma 20)
- ✓ Assunzione personale dipendente, i contributi a carico del Professionista - Datore di lavoro, sono annullati per i nuovi contratti a tempo indeterminato (comma 118 - 120)
- ✓ Credito d'imposta IRAP del 10% per i Professionisti Autonomi senza dipendente (comma 21)
- ✓ Nuovo regime forfettario per i Professionisti Autonomi, che annulla e sostituisce i precedenti benefici fiscali
- ✓ Variazione IVA del 10% e del 22% (comma 718)
- ✓ Abolizione dal 2015 della Comunicazione Dati Iva (comma 641)
- ✓ Bollo auto d'epoca (comma 666)
- ✓ Proroga delle detrazioni di ristrutturazioni edilizie e Eco-bonus (Comma 47,48) ed aumento della ritenuta su bonifici (comma 657)
- ✓ Ravvedimento Operoso (comma 639-641)

✚ Dal 01/01/2015 il costo complessivo pagato per il dipendente a tempo indeterminato, ai fini della base imponibile IRAP, è integralmente deducibile (comma 20). Come si nota dopo ben 18 anni e cioè dalla nascita dell'IRAP - 1997 - il Legislatore ha abbattuto integralmente la base imponibile IRAP. Il costo del personale dipendente a tempo indeterminato, ora sia a livello di base imponibile IRPEF che IRAP, è deducibile al 100%. Per questo motivo, si dovrebbero ora avere, in caso di ricorsi pendenti in

Commissione Tributaria Provinciale, Regionale che Cassazione a Roma, per il Professionista Sanitario, dispositivi più che mai favorevoli senza ulteriore ricorso avverso, da parte dell' Agenzia delle Entrate.

✚ Per i contratti stipulati dal 01/01 al 31/12/2015 vi è un incentivo, con abbattimento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, per contratti a tempo indeterminato, per un periodo massimo di 36 mesi, con esonero pari ad € 8.060,00 su base annua.

✚ I Professionisti che non hanno lavoratori dipendenti, invece beneficiano di un credito d'imposta del 10% in compensazione dell'IRAP lorda (comma 21).

✚ Nuovo regime forfettario per i Professionisti Autonomi.

Il nuovo regime prevede sia dei requisiti contabili, quali i compensi, spese per dipendenti, costo beni strumentali, sia dei limiti per la base imponibile/compensi percepiti; infatti l'ammontare dei compensi percepiti, che nel vecchio regime poteva essere pari max ad € 30.000,00, con il nuovo regime è pari a soli € 15.000,00, su cui viene applicato un coefficiente di redditività, in base ad una tabella allegata alla stessa Legge di Stabilità, che nel nostro caso è pari al 78%. Inoltre l'imposta sostitutiva passa dal 5% al 15% (comma 54-89). L'argomento sarà trattato in fase successiva quando ci saranno dei nuovi approfondimenti e variazioni in sede legislativa, che si auspica a breve.

✚ Varieranno a partire dall'anno 2016 le aliquote IVA del 10% e del 22% a salvaguardia e tutela dei saldi di Finanza Pubblica, e cioè:

- dal 01/01/2016 dal 10% al 12%

- dal 01/01/2017 dal 12% al 13%

#### ALIQUTA ORDINARIA

- dal 01/01/2016 dal 22% al 24%

- dal 01/01/2017 dal 24% al 25%

- dal 01/01/2018 dal 25% al 25,5%

✚ Eliminato l'obbligo della Comunicazione Dati Iva a partire dal 01/01/2015; tale adempimento era previsto dalla Direttiva della Comunità Europea n. 2006/112/CE, che obbligava il Professionista ad inviare tale Comunicazione qualora il fatturato totale era almeno pari ad € 25.000,00, quale base imponibile; il Professionista Medico è esente da Iva ai sensi dell'articolo 10 p.18 L.633/72, ma quando emette parcella per visite di Medicina Legale o Docenze a Corsi di Formazione, è obbligato anch'esso a rendere la Comunicazione Dati Iva e la Dichiarazione Iva ancora per quest'anno 2014, mentre dall'anno fiscale 2015 dovrà solo presentare la Dichiarazione Annuale Iva, in maniera autonoma, entro il 28/02/2016 per i redditi 2015 (comma 641).

✚ Non vi è più esenzione per il pagamento della tassa di possesso per le auto/motocicli/beni di interesse storico iscritti all'Automobil Club Storico, A.S.I., non più da anni 20 ma con "anzianità" pari ad anni 30 (comma 666).

✚ Prorogati a tutto il 31/12/2015 le detrazioni per le spese di ristrutturazione edile al 50%, mentre dall'01/01/2016 l'aliquota sarà pari al 36%, mentre per le schermature solari la detrazione, dal 01/01/2015 è pari al 65% (comma 47-48). In più è stata elevata la ritenuta d'acconto d'imposta per i bonifici bancari/postali disposti per le spese d'intervento di recupero del patrimonio edile, che passa dal 4% all'8% (comma 657).

Nulla è variato rispetto alla cifra massima di spesa che è sempre pari ad € 96.000,00, con detrazione decennale per lavori edili, come resta invariato il bonus di € 10.000,00 con detrazione sempre del 50% sempre con durata decennale, per l'acquisto di grandi elettrodomestici di classe non inferiore ad A+.

✚ Il nuovo Ravvedimento Operoso fiscale potrà essere utilizzato senza limiti di tempo, con una riduzione automatica delle sanzioni ad un quinto del minimo (comma 639-641).